



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

**VISTO** l'articolo 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;


**VISTO** l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTE** le ulteriori modifiche apportate all'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015

**VISTE** le modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni"*;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto



Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dai rappresentanti della Regione Puglia e della Regione Calabria, nominati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre la Regione Basilicata non ha comunicato nominativo del proprio rappresentante;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Schlumberger Italiana S.p.a. del 29.10.2014, acquisita al protocollo DVA-2014-0036149 del 05.11.2014, relativa alla realizzazione di una prospezione geofisica 3D nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "d 3 F.P.-SC" situato nelle acque del Golfo di Taranto;


**PRESO ATTO** che l'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è apparso in data 30.10.2014 su "Corriere della Sera", "La Gazzetta del Sud" (edizione Calabria), "La Gazzetta del Mezzogiorno" (edizione Puglia/Basilicata), e che sui medesimi quotidiani, in data 16.06.2015 è stata data comunicazione del deposito della documentazione integrativa prodotta dalla Società a seguito della richiesta di cui alla nota DVA-2015-0009008 del 02.04.2015;

**VISTO** l'art. 6 comma 17 del DLgs 152/2006 e s.m.i. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

**VISTA** la nota n. 0001426 del 19.01.2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato che il permesso di ricerca idrocarburi denominato "d 3 F.P.-SC" non rientra nei divieti di cui alla citata normativa;

---

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "d 3 F.P.-SC" situato nelle acque del Golfo di Taranto.



**PRESO ATTO** che il progetto, che consiste nell'effettuazione di una prospezione geofisica 3D, è ricompreso tra gli impianti di cui all'allegato II punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare" del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

**VISTA** la documentazione allegata all'istanza del 29.10.2014, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che seppur all'interno del perimetro dell'area oggetto di studio non siano presenti aree marine o costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, la Società Schlumberger Italiana S.p.a., per una valutazione esaustiva degli impatti del progetto, ha presentato uno studio della Valutazione di incidenza che prende in considerazione gli habitat marini dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) costieri e a mare, entro 18 miglia nautiche dalla campagna di prospezione proposta e, più in generale, all'interno del golfo di Taranto:

- SIC ITA9310048 "Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati";
- SIC ITA9310053 "Secca di Amendolara";
- SIC/ZPS ITA9220055 "Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni";
- SIC ITA9220080 "Costa Ionica Foce Agri";
- SIC ITA9220095 "Costa Ionica Foce Cavone";
- SIC ITA9220085 "Costa Ionica Foce Basento";
- SIC ITA9220090 "Costa Ionica Foce Bradano";
- SIC IT9130008 "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto";
- SIC IT9130003 "Duna di Campomarino";
- SIC IT9130001 "Torre Colimena";
- SIC IT9150028 "Porto Cesare";
- SIC IT9150027 "Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto";
- SIC IT9150013 "Palude del Capitano";
- SIC IT9150008 "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro";
- SIC IT9150007 "Torre Uluzzo";
- SIC/ZPS IT9150015 "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea";
- SIC ITA9150009 "Litorale di Ugento";
- SIC ITA9150034 "Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola";

**CONSIDERATO** che nel proprio parere la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

---

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "d 3 F.P.-SC" situato nelle acque del Golfo di Taranto.




- dall'analisi delle matrici ambientali elaborate per ciascun habitat di riferimento, si può evincere che gli impatti sono estremamente bassi e del tutto reversibili. Le principali ripercussioni possono essere legate alcuni comportamenti della fauna marina presente, che tendono ad allontanarsi durante l'azione di energizzazione, ma che ritornano alla condizione originaria al termine di questa fase (è da tener presente che alcune specie non si allontanano neanche quando la sorgente di immissione del suono è nel raggio di 0-100 metri e mostrano solo lievi reazioni comportamentali transitorie);
- le perturbazioni indotte dalle attività in argomento sono di lieve entità, temporanee e reversibili grazie anche alle misure di mitigazione predisposte dal proponente ed imposte con il quadro prescrittivo del presente parere (soft start, blocco delle indagini in caso di presenza di mammiferi marini, presenza di osservatori per i mammiferi a bordo, biomonitoraggio dei cetacei, turtle guard);
- in considerazione di quanto sopra esposto, non sono stati rilevati elementi di interferenza tra il progetto proposto ed i siti tutelati;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute numerose osservazioni da parte di privati, Associazioni ambientaliste ed Enti territoriali, che sono state conto dedotte dal proponente e di cui la Commissione VIA e VAS ha tenuto conto nella redazione del quadro prescrittivo del proprio parere;

**PRESO ATTO** che

- l'istanza di VIA riguarda la realizzazione di indagine geofisica 3D a grande scala in un'area situata nel Golfo di Taranto, di fronte alle coste della Basilicata, della Calabria e della Puglia;
- il progetto non interferisce con le aree di interdizione così come individuate dall'art. 6, comma 2, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'area richiesta in istanza, che ricopre una superficie di circa 4030 km<sup>2</sup>, è ubicata ad oltre 12 miglia dalle coste; il lato più a nord dista oltre 13 miglia nautiche dalle coste pugliesi e della Basilicata, quello più a sud a oltre 17 miglia nautiche da Santa Maria di Leuca, mentre il vertice a sud-ovest è distante oltre 13 miglia nautiche da Punta Alice nella costa calabrese;
- le attività previste consistono nella registrazione di profili geofisici con la tecnica della sismica a riflessione 3D, e l'utilizzo degli air gun, per l'acquisizione di un totale di circa 4.285,52 km di linee sismiche all'interno della Zona Marina "F".



A

**VISTO** il parere positivo con prescrizioni n. 1940 dell'11.12.2015, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Schlumberger Italiana S.p.a., costituito da n. 51 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo espresso con nota n. 1978 del 27.01.2016, acquisito al protocollo DVA-0001927 del 27.01.2016, costituito da n. 28 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere contrario della Regione Basilicata espresso D.G.R. n. 321 del 17.03.2015, costituito da n. 23 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere espresso D.G.R. n. 1091 del 10.08.2015, costituito da n. 17 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Regione Basilicata conferma il precedente parere contrario anche alla luce delle integrazioni fornite in data 18.05.2015;


**ACQUISITO** il parere contrario della Regione Puglia espresso D.G.R. n. 214 del 20.02.2015, costituito da n. 43 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che non risulta pervenuto il parere della Regione Calabria;

**CONSIDERATO** che anche i pareri sfavorevoli espressi con le summenzionate delibere della Regione Basilicata e della Regione Puglia, sono stati contro dedotti nel parere n. 1940 dell'11.12.2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**ATTESO** che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;



- sulla base della suddetta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta comunque salva l'acquisizione, in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e da parte della Regione.

**RITENUTO** che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento;

## DECRETA


la compatibilità ambientale relativamente al progetto di prospezione geofisica 3D da realizzarsi nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "d 3 F.P.-SC" situato nelle acque del Golfo di Taranto, presentato dalla Società Schlumberger Italiana S.p.A., con sede legale in Viale Z. Campanini, 1 Parma a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

### Art. 1 Quadro Prescrittivo

#### *Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS*

##### *Prima dell'avvio del Programma di prospezione:*

- A.1) Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni?" che contenga:
- a) indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;




- b) indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
- c) indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere;
- d) indicazioni sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale – di massima nel periodo fine autunno/inverno.

Tale cronoprogramma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna. Tale cronoprogramma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alle Capitanerie di porto interessate;

A.2) dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e attuato il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:

- a) tutte le fasi di monitoraggio *ante-, corso e post-operam* dovranno servirsi di personale tecnico altamente specializzato per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (Passive Acoustic Monitoring - PAM), in particolare per i relativi team leader, che dovranno possedere un'esperienza pluriennale nel campo, e per i quali dovrà essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e a ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza. Il proponente dovrà presentare il progetto sito specifico di posizionamento delle sonoboe oltre ad una dettagliata procedura d'indagine che descriva le fasi di taratura del modello di propagazione e definizione della Zona di Esclusione;




- b) tenuto conto che il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica, il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'ottemperanza almeno 120 gg prima dell'inizio del Survey e dovrà essere finalizzato a:
- modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di array "meno impattante" (utilizzare la minima potenza necessaria);
  - definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area della crociera sismica mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sonoboe e con l'esecuzione di survey visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o array) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;
  - determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- c) il progetto di monitoraggio ante-operam dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo survey visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- d) le sonoboe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10 Hz-1kHz per i misticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad esempio con 5 min di registrazione ogni 15 min). Per le specie "deep





divers” come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclino;

- e) al termine delle attività di monitoraggio ante-operam dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell’habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell’areale di crociera sismica;
- f) il progetto di monitoraggio e mitigazione in corso d’opera dovrà essere eseguito per l’intero periodo della durata della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’ottemperanza almeno 120 prima dell’inizio del survey sismico;
- g) le operazioni di monitoraggio sull’area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del survey;
- h) durante le attività di monitoraggio in corso d’opera dovrà essere prodotta una reportistica con cadenza settimanale che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell’areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
- i) il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’ottemperanza al termine del survey sismico e dovrà essere finalizzato alla valutazione dell’impatto delle operazioni di air-gun sulla distribuzione, densità e uso dell’habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- j) il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere effettuato su tutto l’areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spaziate massimo 20 miglia nautiche e conducendo survey visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- k) al termine delle attività di monitoraggio post-operam dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell’habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell’areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;



- l) i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA con oneri a carico del Proponente;

A.3) Successivamente alla positiva ottemperanza delle precedenti prescrizioni, dovrà essere presentato in ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la sua approvazione, il nuovo tracciato delle linee sismiche, la cui esecuzione dovrà avvenire con ripetizione del monitoraggio visivo ed acustico A.O. senza soluzione di continuità con il survey sismico che:

- a) tenga conto dei risultati del monitoraggio ante operam di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;
- c) escluda operazioni di prospezione esterne all'area del permesso di prospezione di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette;
- e) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- f) escluda operazioni di ricerca in aree dove da dati di letteratura scientifica è accertata la presenza di biocenosi dei coralli profondi;
- g) escluda attività di prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree nursery", laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- h) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto, aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine;


Tutte le successive prescrizioni si riferiscono al nuovo tracciato delle linee sismiche;

A.4) prima dell'avvio del Programma di prospezione il Proponente deve concordare con le autorità militari la disponibilità delle aree per lo svolgimento delle operazioni: nessuna operazione di prospezione dovrà essere svolta in contemporanea con le attività militari;



- A.5) prima dell'avvio del Programma di prospezione il Proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori;
- A.6) concordare con ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, anche alla luce dei risultati del biomonitoraggio ante operam e delle precedenti prescrizioni, con specifico riferimento:
- a) alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
  - b) alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers – MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
  - c) allo svolgimento del biomonitoraggio in corso d'opera di cui alla precedente prescrizione;
  - d) alla pianificazione con ISPRA di almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del presente parere;
  - e) precauzioni, misure e procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo dotarsi di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
  - f) produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento con specifico riferimento alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta




in un rapporto controfirmato dagli esperti di cui alla medesima prescrizione (MMO, PAM e ISPRA) e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla successiva prescrizioni.

***Durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione:***

- A.7) Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, adottare comunque le seguenti procedure:
- a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di array "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
  - b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, mantenere sempre tutte le attrezzature disattivate;
  - c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli air-gun (soft start);
  - d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
  - e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
  - f) configurare gli array in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
  - g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame";
  - h) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico;

***Al termine del programma di prospezione:***

- A.8) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine



effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli air-gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air-gun, incluse la diminuzione dell'intensità (power-down), l'avvio graduale (soft-start) e la cessazione (shut-down) della sorgente acustica;


- b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
- c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
- d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni;

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Tutti gli oneri legati all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente parere sono a completo carico del Proponente.

**Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo**

- B.1) Appena predisposto il crono programma delle attività di ricerca di cui trattasi, si provveda a darne preavviso con congruo anticipo alle competenti Soprintendenze Archeologia;
- B.2) che vengano consegnati i tracciati delle prospezioni, con le anomalie riscontrate debitamente interpretate da un archeologo e da un geologo, entrambi con adeguata formazione, alle competenti Soprintendenze Archeologia;
- B.3) che, nel caso in cui le ricerche abbiano esito positivo e si proceda a qualsiasi ulteriore fase, attività e/o azione del progetto che prevede interventi invasivi sul



fondale, la Società proponente, sulla base di quanto normato dall'art. 95 del D.lgs 163/2006, al fine di determinare oltre alla presenza, l'estensione e la natura di eventuali contesti archeologici, proceda ad una serie di indagini conoscitive effettuando accurate prospezioni idonee all'indagine archeologica, da concordarsi, anche sulla base dell'analisi dei dati già raccolti, con la Soprintendenza competente;

- B4) in caso di rinvenimenti che, a causa di particolari condizioni (come ad esempio l'elevata profondità di giacitura), non possono essere adeguatamente recuperati, resta ferma la facoltà della Soprintendenza di richiedere lo spostamento del sito (o dei siti) individuati per le perforazioni;
- B5) qualsiasi ulteriore fase, attività e/o azione che prevede interventi invasivi sul fondale marino finalizzate all'estrazione, compresa la eventuale ipotesi di escavazione del pozzo di prova da definirsi in tutti i particolari compreso la sua ubicazione, dovrà essere oggetto di un nuovo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

**Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.**

Prescrizione: A.1), A.6)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – prima dell'avvio dei lavori

*Ente Vigilante:* ISPRA

*Enti coinvolti:* Capitanerie di Porto interessate

Prescrizione: A.2)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – prima dell'avvio dei lavori

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


*Enti coinvolti:* ISPRA

Prescrizione: A.3)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – prima dell'avvio dei lavori

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*Enti coinvolti:* Capitanerie di Porto interessate



Prescrizione: A.4)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*Enti coinvolti:* Autorità militari

Prescrizione: A.5)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM – prima dell'avvio dei lavori

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*Enti coinvolti:* Province e Comuni territorialmente interessate

Prescrizione: A.7)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* CORSO D'OPERA

*Ente Vigilante:* ISPRA

Prescrizione: A.8)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* - al termine attività di prospezione

*Ente Vigilante:* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*Enti coinvolti:* ISPRA

**Sez. B) *Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo***

Prescrizione: B.1)


*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE OPERAM (prima dell'inizio dei lavori e delle attività di cantiere);

*Ente Vigilante:* Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Direzione Generale Archeologia e Soprintendenze Archeologia competenti per territorio

Prescrizione: B.2), B.3), B.4), B.5)

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* POST OPERAM;

*Ente Vigilante:* Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Direzione Generale Archeologia e Soprintendenze Archeologia competenti per territorio



### Art. 3 (Disposizioni Finali)


Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Schlumberger Italiana S.p.a., al Ministero per dei Beni e le attività culturali e del turismo, alle Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, alla Province di Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, ai comuni di Crotone, Strongoli, Melissa, Cirò Marina, Cirò, Crucoli, in provincia di Crotone, Cariatì, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Crosia, Rossano, Corigliano Calabro, Cassano Allo Ionio, Villapiana, Trebisacce, Albidonia, Amendolara, Roseto Capo Spulici, Montegiordano, Rocca Imperiale, in Provincia di Cosenza, Nova Siri, Rotondella, Policoro, Pisticci, Bernalda, Scanzano Ionico, in provincia di Matera, Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra, Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, in provincia di Taranto, Porto Cesareo, Nardò, Galatone, Sannicola, Gallipoli, Taviano, Racale, Alliste, Ugento, Salve, Morciano di Leuca, Patù Castrigliano del Capo, in provincia di Lecce, alle Capitanerie di Porto di: Corigliano Calabro, Crotone, Gallipoli, Taranto, all'ISPRA, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico. (aggiungere comuni)

Sarà cura delle Regioni Puglia, Basilicata e Calabria comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Schlumberger Italiana S.p.a. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per dei Beni e le Attività Culturali e del turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA. e VAS, del Ministero per dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e della Regione Marche e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.






Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO  
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO

